

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1303

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI BENEDETTO, COVIELLO, ZANGARA,  
DI NUBILA, RABINO, LAURIA, GIOVANNIELLO, DI LEMBO,  
FONTANA Elio, RICCI, LAZZARO, D'AMELIO, GRASSI BERTAZZI,  
LADU, POLENTA, DOPPIO e TANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1993

---

Norme per potenziare l'attività della Federazione  
nazionale delle istituzioni pro-ciechi in favore  
degli studenti non vedenti

---

ONOREVOLI SENATORI. - La Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi fu fondata il 23 febbraio del 1921 per opera degli stessi grandi pionieri che, quattro mesi innanzi, avevano dato vita all'Unione italiana ciechi, quasi a testimoniare che il problema relativo alla trasformazione degli istituti per ciechi in enti di istruzione fu avvertito dai maggiori e più autorevoli rappresentanti dei non vedenti fin dagli albori della loro più prestigiosa associazione.

La trasformazione degli istituti avvenne fra il 1924 e il 1928. La Federazione venne eretta in ente morale con regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, ed avviò da allora l'opera di coordinamento delle istituzioni, recando un contributo fondamentale all'educazione dei ragazzi ciechi. Il primo statuto venne approvato con regio decreto 28 luglio 1939, n. 1437. Il nuovo statuto è stato approvato con decreto ministeriale del 20 maggio 1991.

La Federazione, che ebbe la sua prima sede a Firenze, svolge oggi la propria attività a Roma e può istituire sedi decentrate per l'assolvimento dei propri specifici compiti adeguati ai tempi e alle particolari modalità d'intervento promozionale. A tal fine essa può utilizzare le strutture degli enti federati.

Di fronte alle grandi trasformazioni verificatesi in ordine all'istruzione dei ragazzi non vedenti (disattivazione della maggior parte delle scuole speciali ed inserimento in quelle comuni), di fronte alla capillarizzazione sul territorio degli interlocutori istituzionalmente preposti a favorire l'integrazione scolastica (enti locali, unità sanitarie locali, organizzazioni scolastiche) diventa particolarmente indifferibile ed essenziale andare a costruire poli specializzati di riferimento e di ser-

vizio per tutti i soggetti interessati all'integrazione scolastica dei minorati della vista.

È in questa ottica che si prefigura la costituzione, presso la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, di un Centro di ricerca e documentazione tiflogica e di un Centro scientifico per la produzione e distribuzione del materiale didattico.

Con il primo Centro si tende a raccogliere, coordinare e canalizzare i più significativi contributi culturali e sperimentali concernenti la pedagogia, la didattica, la mobilità e l'orientamento e tutte le discipline ad esse collegate riguardanti i ragazzi ciechi. Il Centro provvederà altresì alla produzione di idoneo materiale documentativo circa le fonti, i contenuti ed i risultati dei suddetti contributi culturali e sperimentali.

Con il secondo Centro si punta a superare un diffuso empirismo ed una non giovevole approssimazione nella produzione e distribuzione di materiali e sussidi didattici specializzati. Il Centro procederà scientificamente alla produzione diretta (o a mezzo terzi) di quei materiali e di quei sussidi che possano realmente mettere in condizione i ragazzi non vedenti e gli operatori scolastici e sociali di affrontare proficuamente i percorsi educativi.

I due Centri - che potranno articolarsi su base territoriale presso idonee strutture federate o convenzionate - si collocheranno a servizio competente e specializzato dei ragazzi non vedenti, delle loro famiglie e dei soggetti istituzionalmente preposti all'istruzione, all'educazione e all'assistenza scolastica.

Ritenendo l'attività di tali Centri particolarmente importante e meritevole di sostegno finanziario, il presente disegno di

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge si prefigge peraltro di realizzare una trasparente utilizzazione del contributo pubblico a mezzo di relazioni previsionali e consuntive che concretizzino il vincolo di destinazione delle somme da erogare a carico del bilancio dello Stato.

Il finanziamento previsto per attivare e far funzionare detti Centri, ancorchè ampiamente insufficiente, tiene conto degli alti costi unitari di una ricerca e di una produzione scientifica destinate ad un numero relativamente esiguo di utilizzatori.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.***(Finalità)*

1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi realizza, promuove ed organizza:

- a) il Centro di ricerca e documentazione tiflogica;
- b) il Centro scientifico per la produzione e distribuzione del materiale didattico.

2. Tali Centri, costituiti su base nazionale, si articolano, ove possibile, in sedi regionali o interregionali da attivare presso le istituzioni federate.

**Art. 2.***(Centro di ricerca e documentazione  
tiflogica)*

1. Il Centro di ricerca e documentazione tiflogica:

- a) raccoglie e vaglia, sotto il profilo scientifico, le proposte ed i progetti che, nell'ambito tiflopedagogico, sono formulati e sperimentati negli enti e nelle istituzioni che si occupano degli interessi dei ciechi;
- b) cura l'attuazione di studi tiflopedagogici aventi carattere altamente scientifico e finalizzati al miglioramento educativo dei minorati della vista;
- c) promuove e potenzia, nelle forme più consone alle condizioni soggettive, la scolarizzazione dei ciechi e dei minorati della vista;
- d) elabora materiale informativo per orientare e favorire il reperimento dei sussidi didattici e diffondere la conoscenza delle finalità e delle modalità d'uso degli stessi.

## Art. 3.

*(Centro scientifico per la produzione e distribuzione del materiale didattico)*

1. Il Centro scientifico per la produzione e distribuzione del materiale didattico:

- a) studia e produce direttamente o a mezzo terzi sussidi e materiali specifici destinati agli studenti minorati della vista;
- b) distribuisce i sussidi, e i materiali di cui alla lettera a) alle istituzioni scolastiche, agli enti territoriali, alle famiglie e agli studenti non vedenti interessati;
- c) assicura ai singoli la necessaria disponibilità di sussidi e materiali didattici individualizzati.

## Art. 4.

*(Relazioni illustrative)*

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi presenta al Ministero della pubblica istruzione una relazione a consuntivo, relativa all'anno solare precedente, ed una relazione programmatica e previsionale, relativa all'anno solare successivo, sull'attività e l'utilizzazione dei finanziamenti di cui all'articolo 5.

## Art. 5.

*(Finanziamento)*

1. Per favorire la costituzione e l'attività dei Centri di cui agli articoli 2 e 3, nonché la loro diffusione decentrata, è concesso, a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, un contributo annuo nella misura di lire due miliardi per gli anni 1993, 1994 e 1995, con l'iscrizione del relativo onere a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3472 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1993, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, che a tal fine è incrementato mediante riduzione di parti importo dello stanziamento iscritto al capitolo 1032 dello stato di previsione dello stesso Ministero.